Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786
56127 PISA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 594/2016

UDIENZA DEL

06/02/2018 ore 15:00

N° 146/2/2018

PRONUNCIATA IL: 06/02/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/03/2018

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PISA** SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PEDRONI MENCONI	SILVANA	Presidente
☐	RAPALINI	CLAUDIO	Relatore
☐	ZIFARO	ATTILIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 594/2016
  depositato il 29/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160018450413000 IRAP 2012
  contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA G. GREZAR 14 00142 ROMA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

RAPPR.TE PRO TEMPORE

difeso da:
FOGGIA ALBERTO
VIA DELLA SCUOLA N.1 56100 PISA PI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G.R. n.594/2016 ricevuto in data 29/11/2016 presso questa Commissione la Società [illegible], in persona del legale rappresentante pro tempore sign.ra [illegible] con sede in [illegible], via [illegible] ugna la cartella di pagamento n. 08720160018450413000 notificata tramite PEC il 01/08/2016 da Equitalia, Servizi Riscossione s.p.a con la quale si addebita, in base al ruolo n. 2016/250227, per debito IRAP e relative sanzioni ed interessi relativo al controllo automatico ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 sulle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 2012, l'importo complessivo di € 5.225,23.

Parte ricorrente, con il ricorso in questione, contesta l'operato dell' Agente della Riscossione formulando le seguenti eccezioni:

1) inesistenza assoluta e insanabile per evidente e incontestabile difetto di sottoscrizione della cartella impugnata;
2) inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto mancante della relata di notifica e per carenza di sottoscrizione della medesima;
3) nullità della notifica effettuata a mezzo PEC con allegata la cartella di pagamento in formato Pdf in quanto la medesima non costituisce un documento informatico ma un documento analogico scannerizzato che non garantisce la identificabilità dell'autore e non possiede i requisiti di integrità e di immodificabilità del documento . Al riguardo elenca numerosi pronunciamenti di Commissioni Tributarie di merito;
4) la illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art 3 della Legge 241/90 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 in quanto nella stessa non sono rappresentate le ragioni per le quali viene avanzata la pretesa erariale;
5) illegittimità della cartella per mancanza del presupposto dal quale trae origine l'iscrizione a ruolo vista la nullità del ruolo per omessa sottoscrizione;
6) illegittimità dei compensi di riscossione;

In considerazione delle eccezioni esposte nel citato ricorso e nelle memorie di replica alle controdeduzioni svolte dall'Ufficio, parte ricorrente chiede a questa Commissione di dichiarare illegittimo e quindi annullare l'atto impugnato con condanna al risarcimento delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate Servizio Riscossione si costituisce in giudizio ex art. 23 del D.lgs 546/1992 confutando le tesi di parte ricorrente in ordine alle contestazioni mosse e, confermando la legittimità del proprio operato, chiede il rigetto di tutte le domande, ex adverso, proposte. Preliminarmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate per vedere integrato il contraddittorio visto che alcune eccezioni sollevate dalla ricorrente (omessa notifica di avvisi bonari e/o omessa sottoscrizione del ruolo e difetto di motivazione) attengono all'operato del soggetto impositore. Parte resistente chiede pertanto nel merito il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Parte ricorrente controdeduce con memoria di replica ex art. 32 del Dlgs. n. 546/92 prodotta in data 15/09/2017 mentre l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeduce a sua volta con comparsa di costituzione e risposta presentata agli atti di questa Commissione in data 10/11/2017.

All'odierna udienza la causa, sentito il relatore, era decisa in camera di consiglio come dall'infrascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito alla fondatezza dell'eccezione di parte ricorrente di cui al punto sub 3 assorbente di

ogni altra eccezione e controdeduzione dedotta, sulla nullità/inesistenza della notifica via PEC questa Commissione richiama il dettato di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 che testualmente stabilisce *" La cartella è notificata dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.....*
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI_PEC) ovvero,per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzi di posta elettronica certificata da inserire nell'INI_PEC all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto del Presidente della repubblica 29settembre 193 n. 600." Alla stregua del citato dettato normativo l'Agente della riscossione,, può avvalersi, per la notifica della cartella, dei vari soggetti indicati dalla norma (c.d. notifica tradizionale) e qualora, intenda utilizzare la posta elettronica certificata deve rispettare le modalità di cui al citato DPR n. 68/2005" Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge n. 3 del 2003" che rimanda a sua volta, tramite l'art. 3 e ss. al D.P.R. n. 445/00 ed al Dlgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). E proprio l'art. 20 del citato Dlgs. n. 82/2005 definisce cosa si intende per "documento informatico", oggetto della notificazione: " la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole di cui all'art. 71.....". Con D.P.C.M. 13/11/2014 sono state approvate le regole tecniche in materia di formazione trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23bis, 23ter, 40 comma1, 41, 71 comma 1,, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il Capo II definisce le regole tecniche del " Documento Informatico " e all'art. 3, comma1, disciplina la sua formazione mediante una delle seguenti modalità: a) omiss..... b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico. Il comma 5 del predetto articolo stabilisce " Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione". Inoltre l'art. 4 disciplina le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici come è il caso della cartella di pagamento notificata e allegata alla PEC, di cui all'art. 22 commi 2 e 3 del Codice " la copia è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Il comma 3 del predetto articolo stabilisce "..... **Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale dal notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.....**" Inoltre l'art. 10 del predetto decreto disciplina ai sensi dell'art. 23Ter,, comma 3 del Codice, le copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici (come è il caso della cartella di pagamento) formato dalla pubblica amministrazione e anche in questo caso la norma impone la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata da parte del funzionario delegato così da garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.
Alla stregua della normativa surrichiamata si evince che solo con la firma digitale o la firma elettronica qualificata del documento viene garantita l'integrità e la immodificabilità del

documento informatico (leggi cartella di pagamento). Al contrario il solo allegato in formato "pdf" costituisce un atto scannerizzato di un documento cartaceo che, in mancanza della firma digitale, non garantisce quei requisiti richiesti dal legislatore di certezza, intangibilità e garanzia nonché dell'attestazione di conformità all'originale. La suesposta convinzione viene altresì avvalorata non solo da numerose pronunce di Commissioni tributarie di merito ma anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato che ha chiarito che la PEC da piena prova della data di invio o di ricezione di una mail ma non garantisce ai documenti trasmessi in allegato la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far sì che questi ultimi possano essere considerati atti originali è necessario apporre la firma digitale sul documento. In conclusione ritiene pertanto il Collegio che la cartella di pagamento in formato "pdf" trasmessa al contribuente tramite posta elettronica certificata, rappresentando la mera scannerizzazione di un documento cartaceo e non l'originale, non ha valore giuridico di avvenuta notifica. Solo la estensione in formato " p7m " del file notificato garantisce infatti la integrità e la immodificabilità del documento informatico e la identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale e conseguentemente la paternità dell'atto.
Conseguentemente nella specie il mancato rispetto del procedimento previsto dalla legge ai fini della notifica dell'atto a mezzo pec, pare integrare una ipotesi, più che di nullità, di inesistenza della notifica medesima; categoria che è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione; ne consegue come non sia applicabile la sanatoria invocata da parte resistente, posto che questa, se del caso, può riguardare le sole ipotesi di nullità e giammai di inesistenza. In ragione dell'accoglimento del motivo esaminato in via preliminare la cartella impugnata va annullata con conseguente assorbimento delle altre eccezioni sollevate da parte ricorrente. Inoltre , al riguardo, si richiamano i pronunciamenti svolti da questa Commissione con sentenze n. 423/2017 del 13/07/2017 e n. 518/17 del 09/11/2017 che anche in questo analogo caso, si confermano. Quanto alle spese di lite sussistono le condizioni ed i presupposti per disporne la compensazione vista la novità e complessità della materia trattata in un quadro giurisprudenziale che ad oggi, nonostante numerosi pronunciamenti di merito, non può definirsi univoco.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese di lite compensate tra le parti.

Pisa li 06.02.2018

Il Relatore

Il Presidente